

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito questo articolo 4 con la unita tabella della quale fu data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Le operazioni indicate nel precedente articolo saranno eseguite con la consegna dei titoli del nuovo debito redimibile creato con l'articolo 1 della presente legge, per il capitale nominale corrispondente ai titoli riscattati, ovvero pagando in contanti, alla pari, il valore capitale nominale dei titoli da riscattare, oltre quanto fosse dovuto per premio pattuito fino alla loro emissione.

Per compiere tali operazioni, il ministro del tesoro ha facoltà di emettere titoli del nuovo debito redimibile 3.50 per cento netto, indipendentemente dal contingente fissato dall'articolo 2, e alle condizioni più favorevoli per l'erario. Agli stessi effetti, potrà temporaneamente valersi delle disponibilità di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro mediante successive emissioni dei titoli anzidetti.

(È approvato).

Art. 6.

Quando venisse attuato il riscatto dei titoli di debito redimibile, considerati ai numeri 1, 5 (2ª categoria), 11, 12 dell'allegato annesso alla presente legge, la residua rendita 3.50 per cento, amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti per provvedere al servizio degli interessi e del rimborso dei capitali relativi, in conformità alle disposizioni dell'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339 (tabella A), sarà annullata, salvo il difalco di una somma capitale corrispondente alla plusvalenza della rendita all'atto dell'annullamento in confronto del valore ad essa attribuito alla data della assegnazione, somma da depositarsi ai termini dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.

(È approvato).

Art. 7.

Con l'attuazione della presente legge cessa la emissione dei titoli di rendita 3.50 per cento netto del tipo creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro, la somma occorrente per la fabbricazione, la emissione e il collocamento del nuovo titolo redimibile 3.50 per cento netto.

(È approvato).

Art. 9.

Il ministro del tesoro presenterà al Parlamento, ogni anno, una particolareggiata relazione sui risultati e sulle spese delle operazioni eseguite per effetto della presente legge.

(È approvato).

Considerata l'importanza della legge, e poichè domani dovremo fare più votazioni, ed io non so se la Camera vorrà tener seduta anche domenica...

Voci. No! No!

PRESIDENTE. ...si potrebbe forse, nell'interesse dei lavori parlamentari, procedere immediatamente, se la Camera consente, alla votazione di questo disegno di legge.

Voci. Sì, sì!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Forse è più opportuno rimetterne a domani la votazione, e discutere adesso il disegno di legge che segue, avendo esso carattere di urgenza.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e approvazione di accordi tra il Tesoro e la Banca d'Italia.**

PRESIDENTE. Sta bene: procediamo allora nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge, di carattere urgente, per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca e approvazione di accordi tra il Tesoro e la Banca d'Italia.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario, legge. (Vedi, Stampato n. 1162-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che, ove non sorgano opposizioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.